

**CAPITOLATO SPECIALE
PER APPALTO DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO
Sedi ASL AL per la durata di mesi 24 tramite il conferimento a
COOPERATIVA SOCIALE di tipo B iscritta all'Albo Regionale
ed in possesso dei requisiti di cui al D.G.R. 311-37230 del 26.07.1994**

STAZIONE APPALTANTE

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL DI CASALE MONF.TO

NUMERO GARA (AUTORITA' DI VIGILANZA): 5656895

**CAPITOLATO SPECIALE
PER APPALTO DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO
Sedi ASL AL per la durata di mesi 24 tramite il conferimento a
COOPERATIVA SOCIALE di tipo B iscritta all'Albo Regionale
ed in possesso dei requisiti di cui al D.G.R. 311-37230 del 26.07.1994**

**TITOLO 1
DISPOSIZIONI RELATIVE AL SERVIZIO**

ART.1 OGGETTO E FINALITA' DELL'APPALTO

Il presente Capitolato Speciale ha per oggetto l'appalto mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163, del servizio di **FACCHINAGGIO** nelle strutture dell'ASL AL.

L'Azienda, con l'affidamento delle attività oggetto del presente appalto si propone di:

- inserire in ambito lavorativo persone svantaggiate, impiegandole per servizi di FACCHINAGGIO necessari alle strutture organizzative dell'Azienda stessa;
- sviluppare la cooperazione sociale nella Provincia di Alessandria, con particolare riferimento alle formule consortili di qualificazione professionale ed economica dei servizi offerti;
- raggiungere un rapporto di collaborazione con idonea Cooperativa di tipo b, iscritta all'Albo Regionale ed in possesso dei requisiti di cui al D.G.R. 311-37230 del 26.07.1994, che abbia in finalità tra gli scopi statuari l'inserimento sociale dei cittadini che soffrono condizioni di svantaggio ed emarginazione, destinandoli allo svolgimento di vari attività, quali fra le altre lavori di recupero e rielaborazione.

La Cooperativa, per il sol fatto che partecipi al presente appalto, si intende impegnata a garantire che le persone svantaggiate impiegate nello svolgimento delle attività di cui sopra, costituiscano almeno il 30% del totale dei lavoratori utilizzati.

ART.2 ATTIVITA' IN AFFIDAMENTO

Ai sensi dell'art. 5, c. 1, della L. 08.11.91 n. 381, recepita con L.R. 09.06.94, n. 18, l'Azienda affida alla Cooperativa la fornitura dei seguenti servizi finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, alle condizioni richiamate al prec.articolo e per le attività così di seguito descritte.

Nell'ambito generale delle tipologie di prestazioni di cui sopra, l'Azienda può richiedere prestazioni aggiuntive non ricomprese da valutarsi al momento ed anche in ragione del corrispettivo contrattuale in appalto.

La Cooperativa si impegna, mediante contratto di appalto ex artt. 1655 e seguenti del C.C., ad effettuare le attività tramite persone svantaggiate ed in termini finalizzati alla creazione di opportunità di lavoro degli stessi.

La certificazione della condizione di svantaggio, ai sensi di legge, rimarrà agli atti della Cooperativa ed sarà documentabile su richiesta scritta dell'Azienda, nelle forme e nei modi che garantiscano il rispetto del diritto di riservatezza.

ART. 3 DURATA E IMPORTO DELL'APPALTO

Il servizio oggetto del presente Capitolato Speciale è costituito dal lotto unico indivisibile descritto al succ. art. 4 e di seguito nello schema d'offerta allegato al presente Capitolato.

Il servizio avrà durata per **mesi 24** con decorrenza dalla data di effettiva aggiudicazione.

L'aggiudicazione verrà disposta per **LOTTO UNICO INDIVISIBILE**, sulla base di quanto segue:

LOTTO UNICO	
OGGETTO: SERVIZIO FACCHINAGGIO	
IMPORTO ANNUALE PRESUNTO A BASE D'ASTA	€ 100.000,00 IVA esclusa
IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO A BASE D'ASTA	€ 200.000,00 IVA esclusa
C.I.G. ATTRIBUITO N. 5821740BD1	
IMPORTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.V.C.P.: € 20,00	

L'importo a base d'asta del lotto è stimato come segue:

Lotto unico

- importo a base d'asta del servizio **€ 200.000,00=, IVA esclusa**
- importo costi relativi alla sicurezza del lavoro in presenza di rischi dovuti a interferenze tra lavori dei diversi soggetti coinvolti complessivamente nello svolgimento del servizio nei luoghi di lavoro dell'ASL AL e di cui all'art. 26 del D.Lgs. n° 81 del 09.04.2008: **€ 998,80=, IVA esclusa**

ART.4 SERVIZI IN AFFIDAMENTO E PRESTAZIONI CONTRATTUALI

Trattasi del servizio di FACCHINAGGIO e di altri servizi complementari riconducibili per analogia al contratto principale, occorrente nei presidi dell'ASL AL cui vengono di seguito disciplinate le modalità generali di affidamento e analiticamente dettagliati i termini propri di esecuzione:

Attività principale del contratto:

- Facchinaggio

Attività svolte nei servizi a richiesta:

- traslochi compreso montaggio/smontaggio mobili (interni o fra strutture) anche con utilizzo di piattaforma aerea
- montaggio/smontaggio scaffalature
- differenziazione rifiuti (es: filtri aria Casale)
- trasporto materiale cartaceo a macero
- sgombero e pulizia locali
- trasporto ed archiviazione documenti (ricette Patria, ragioneria Tortona)
- sistemazione materiale dialisi presso magazzino Casale
- esecuzione di piccoli interventi di manutenzione e riparazione straordinaria (saldature, verniciature, riparazione arredi, installazione mensole, ecc..)
- esecuzione di piccoli e medi trasporti di beni mobili (arredi, attrezzature, faldoni cartacei...) all'interno di tutti i presidi di competenza dell'Azienda;
- spostamenti di beni mobili relativi ai trasferimenti di Servizi dell'Azienda in sedi diverse
- movimentazione beni dichiarati "fuori uso" per scarto o smaltimento
- rimozione detriti o altri residui di lavorazione

Mezzi da mettere a disposizione da parte della Cooperativa:

- autocarri con cassone ribaltabile, autocarri centinati, furgone abilitati al trasporto per conto di terzi

Attrezzature da mettere a disposizione da parte della Cooperativa:

- piattaforme aeree, trans-pallet, carrelli a 2 ruote, utensili elettrici e manuali

Il progetto così come realizzabile nel periodo contrattuale consentirà la collaborazione tra Cooperativa Sociale e Azienda ASL AL per l'esecuzione dei servizi indicati .

A consentire la corretta esecuzione degli adempimenti propri del progetto tra Azienda ASL AL e Cooperativa Sociale affidataria del contratto, posti in relazione a tutti i servizi che costituiscono fabbisogno ed avuto anche riguardo ai dati storici di spesa, è presumibile che debba essere impiegato un monte ore complessivo di circa **n. 6000 ore lavorative/anno.**

Si precisa che nel contesto della collaborazione la Cooperativa metterà a disposizione, a titolo omnicomprendente nel servizio, tutte le attrezzature idonee all'espletamento quali mezzi di trasporto, piattaforme ecc...

ART. 5 MODALITA' ESPLETAMENTO ATTIVITA'

La qualità del servizio reso dovrà essere convalidata alla fine di ogni intervento da parte dei Responsabili delle Strutture interessate, secondo le rispettive competenze, ai quali gli addetti dovranno preventivamente presentarsi per registrare l'ora di inizio dell'intervento e concordare le modalità del medesimo.

Le quantità di cui al presente Capitolato non vincolano in alcun modo l'Azienda che procederà alle ordinazioni in base al proprio effettivo fabbisogno.

Le prestazioni effettuate saranno liquidate previa presentazione dei rapporti dei lavori effettivamente eseguiti.

5.01 GESTIONE SERVIZI

Per la gestione dei servizi di cui all'art. 4 è da intendersi a carico della Cooperativa l'organizzazione complessiva e coordinata dei diversi fattori, materiali ed immateriali, necessari e sufficienti a:

- a) garantire il contenuto effettivo e commerciale alla fornitura;
- b) realizzare percorsi di recupero terapeutico dei soggetti impegnati, con il supporto di operatori educativi qualificati, in grado di svolgere il lavoro in maniera professionale e con l'ausilio di specifici progetti personalizzati.

L'effettuazione dei servizi sarà assicurata, da parte della Cooperativa nel rispetto di tutte le vigenti norme professionali in materia.

5.02 MODALITA' ESECUZIONE SERVIZI

Sarà compito della Cooperativa porre in essere ogni possibile accorgimento al fine di indirizzare il personale disagiato ad una efficace ed efficiente gestione dei servizi appaltati. A tal fine, ogni unità di lavoro della Cooperativa dovrà ricomprendere, oltre agli educatori e ai coordinatori dei lavori, anche personale non disagiato. Gli orari e la periodicità dei servizi di cui al precedente art. 4 verranno concordati preventivamente e di volta in volta tra le Parti. Tutto il personale della Cooperativa dovrà portare, ben visibile, apposita targhetta nominativa di riconoscimento. Il coordinamento ed il controllo sull'esecuzione dei servizi forniti dalla Cooperativa saranno effettuati a cura dell'Azienda, senza che ciò comporti alcuna ingerenza nella piena e assoluta autonomia imprenditoriale della Cooperativa.

5.03 RESPONSABILI TECNICI E COORDINATORI DELLE ATTIVITA'

In forza dell'affidamento la Cooperativa dovrà nominare il responsabile tecnico ed il coordinatore tecnico operativo che rappresentano, a tutti gli effetti, gli unici responsabili e interlocutori nei confronti dell'Azienda. I servizi devono essere effettuati in accordo con gli operatori educativi e con la supervisione dei summenzionati coordinatori dei lavori.

5.04 GARANZIE CONTRATTUALI E PERSONALI

La Cooperativa dovrà garantire la buona qualità e la regolarità delle prestazioni che dovranno essere eseguite con diligenza del buon padre di famiglia.

Nell'esecuzione del presente appalto la Cooperativa si obbliga, altresì, a:

- applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al proprio personale dipendente, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio suddetto;
- applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano la Cooperativa anche se non aderente alle associazioni stipulanti o in caso di recesso da esse, indipendentemente dalla sua natura, struttura e dimensione, nonché da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

E' di esclusiva pertinenza della Cooperativa l'osservanza di tutte le norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali riguardanti l'esecuzione dei servizi con l'obbligo di uniformarsi in tutto e per tutto alle norme fissate dai DPR n. 547/55, n. 164/56, n. 320/56, n. 302/56, n. 303/56, n. 323/56, n. 1124/65, dai DM 06.08.58, 12.09.59, 02.09.68, dalle L. 20.05.70 n. 300, 19.07.61 n. 706, dall'art. 2087 del C.C., dai D.Lgs. n. 277/91 e n. 626/94 e D.Lgs 81/08 e s.m.i., e dalla restante normativa in vigore in materia, qualora applicabile all'esecuzione contrattuale del presente appalto. Le singole unità operative di lavoro della Cooperativa sono a tutti gli effetti unità autonome ed indipendenti, nei cui confronti il personale dell'Azienda svolge esclusivamente compiti di verifica sulla esecuzione dei servizi ordinati.

5.05 OPERATORI

I nominativi delle persone impiegate per l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto saranno trasmessi all'Azienda, a spesa e cura della Cooperativa, entro e non oltre quindici giorni dalla firma del presente appalto.

La Cooperativa trasmette, nel caso si verificano variazioni, l'aggiornamento rispetto ai nominativi degli operatori summenzionati entro e non oltre 5 giorni dalla variazione medesima. Potranno essere previsti volontari e obiettori di coscienza impiegati di supporto per i quali varranno le stesse disposizioni di cui al precedente art. 12.

La Cooperativa è tenuta all'esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni, nonché delle assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, ecc.).

E' tenuta altresì al puntuale pagamento dei contributi messi a carico dei datori di lavoro ed all'impiego di personale inquadrato e retribuito in conformità alla legge ed ai contributi collettivi del settore.

L'Azienda ha facoltà, in qualsiasi momento, di verificare circa la puntuale e regolare esecuzione degli obblighi di cui al presente articolo.

5.06 PROGETTI DI INSERIMENTO

Il percorso di recupero e di formazione al lavoro dei soggetti disagiati sarà interamente gestito, in collaborazione con i Servizi preposti, dagli operatori educativi che, mediante relazioni periodiche, lo verificheranno nel tessuto sociale dei soggetti deboli.

E' fatto obbligo alla Cooperativa di redigere, in collaborazione con i summenzionati Servizi preposti, ex art. 4 L. n. 381/91, un progetto relativo a singoli lavoratori svantaggiati da trasmettere per conoscenza all'Azienda.

Le verifiche degli operatori con i soggetti di riferimento (Assistente sociale, Psicologo, Neuropsichiatra, ecc...) potranno essere effettuate durante l'orario di lavoro dei medesimi. I tempi delle verifiche saranno concordati con l'Azienda.

5.07 TRATTAMENTO SALARIALE, NORMATIVO ED ASSICURATIVO DEL PERSONALE

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 9, c.2, L. n. 381/1991, nei confronti della generalità del personale impiegato, la Cooperativa si impegna a:

- applicare il contratto collettivo nazionale delle Cooperative Sociali (disagiati e non disagiati);
- assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro;
- assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti dell'Azienda e di terzi nel caso di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti e non, nella gestione del servizio;
- stipulare apposita polizza assicurativa, per ogni persona disagiata, contro i rischi per danni a terzi su persone e cose e con massimale non inferiore a 500.000,00 Euro.

5.08 VERIFICHE E CONTROLLI

Al fine di garantire l'effettiva attuazione del presente appalto, l'Azienda si riserva la facoltà di eseguire verifiche ogni tre mesi e di richiedere con lettera informazioni scritte alla Cooperativa in ordine all'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati.

I Servizi che hanno segnalato e certificato lo stato di svantaggio, responsabili insieme alla Cooperativa del progetto individuale di cui ai precedenti articoli, e preposti a seguire l'andamento dell'inserimento lavorativo, sono incaricati della verifica de qua, secondo periodicità che verranno stabilite tra le Parti, o su espressa richiesta dell'Azienda.

Le predette verifiche potranno essere effettuate anche attraverso contatti diretti con i lavoratori svantaggiati.

5.09 ONERI A CARICO AGGIUDICATARIO

Sono a carico della Cooperativa tutti gli oneri e le spese relative all'installazione del cantiere per dar corso al servizio ed agli adempimenti contrattuali connessi.

ART. 6 RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Il gestore resta unico responsabile di tutti i danni causati a terzi ed a cose nell'esercizio della propria attività.

In nessun caso il soggetto aggiudicatario potrà recedere dalle obbligazioni contrattuali, sospendere il servizio od affidarne l'esecuzione ad altri.

L'appaltatore è sempre direttamente ed esclusivamente responsabile di qualsiasi contravvenzione ai regolamenti di polizia ed alle norme legislative e regolamentari comunque inerenti ai servizi di vigilanza privata in generale ed a quelli specificamente previsti nel presente capitolato.

L'appaltatore è responsabile per qualsiasi danno arrecato durante lo svolgimento del servizio o per cause ad esso inerenti, alle cose degli uffici o del pubblico che vi accede o del personale dell'Amministrazione. Il danno dovrà essere riparato o risarcito direttamente dall'appaltatore, che esonera l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità al riguardo. A tal fine l'appaltatore stipulerà apposita polizza con una primaria Compagnia di Assicurazione che copra i rischi di responsabilità civile per danni comunque arrecati nello svolgimento del servizio.

ART.7 ESTENSIONI E VARIAZIONI DEL SERVIZIO

L'ASL si riserva la facoltà, sia in sede di aggiudicazione che nel corso dello svolgimento contrattuale, di modificare in diminuzione od in aumento, le prestazioni in appalto, nonché la possibilità di non aggiudicazione o sopprimere interi servizi già aggiudicati in rapporto alle esigenze organizzative, per cause straordinarie di forza maggiore o per eventi non oggettivamente preventivabili in sede di gara, fermo restando il mantenimento dell'oggetto principale del contratto. In tal caso verrà concordato il minore o maggiore canone che sarà determinato proporzionalmente agli elementi variati, applicando le stesse condizioni e prezzi del contratto in vigore.

ART.8 SOPRALLUOGO

E' obbligatorio il sopralluogo da parte delle Cooperative interessate presso i siti oggetto della presente procedura, per l'effettuazione dei necessari rilievi tecnici che saranno ritenuti necessari ed indispensabili per la redazione dell'offerta e per la valutazione di tutti gli oneri previsti dal presente Capitolato Speciale.

Nella documentazione amministrativa allegata all'offerta i concorrenti dovranno trasmettere una dichiarazione attestante di aver effettuato il prescritto sopralluogo e di aver preso visione di tutte le situazioni generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi.

ART.9 REGOLE APPLICABILI ALLE COMUNICAZIONI

Le informazioni ed i chiarimenti sul Capitolato Speciale di gara e sullo schema di offerta, sempre che siano stati richiesti in tempo utile, sono comunicate almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. Tutte le istanze dovranno essere indirizzate alla Azienda Sanitaria Locale AL - S.O.C. Provveditorato - via E. Raggio,12 Novi Ligure (AL) - o via e-mail all'indirizzo Icarrea@aslal.it. (Riferimento telefonico Ghio Renato al recapito 0143 332287). Le informazioni ed i chiarimenti sono comunicati direttamente a

mezzo fax o via e-mail all'Impresa richiedente e, se di interesse generale e/o precisazioni, sia le domande in forma anonima che le risposte saranno pubblicate in via elettronica entro il predetto termine sul profilo del Committente all'indirizzo internet www.aslal.it sezione "BANDI DI GARA" Parimenti, saranno pubblicate sul profilo del Committente anche eventuali avvisi di rettifica di interesse generale, dei quali si presuppone la conoscenza piena ed incondizionata da parte della Ditta concorrente per la sola circostanza di aver approvato il presente Capitolato Speciale e pertanto non saranno in alcun modo considerate eventuali eccezioni contrarie.

ART. 10 MODALITA' DI COMPILAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta economica dovrà essere redatta sul modello allegato. Nell'offerta dovrà essere indicato:

- valore complessivo del lotto a progetto, al netto dell'I.V.A. dovuta ai sensi di legge;
- importo orario/ operatore, desunto dall'offerta e calcolato sulla base del monte ore presunto a Capitolato.

Il costo complessivo del lotto a progetto, al netto dell'I.V.A. dovuta ai sensi di legge, verrà preso come riferimento per l'aggiudicazione. Il costo complessivo contrattuale del lotto non potrà essere superiore, **pena automatica esclusione dalla gara**, all'importo a base d'asta fissato dalla Stazione Appaltante. Per quanto riguarda la disciplina relativa all'individuazione delle "offerte anormalmente basse" e alle verifiche cui sono assoggettate si rinvia "in toto" a quanto dettagliatamente prescritto dal Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.. Come indicato dall'art.11 6° comma del Decreto Legislativo 12.04.2006, ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta e pertanto non saranno ammesse offerte alternative comunque denominate.

La Stazione Appaltante si riserva sempre la facoltà di verificare in ogni momento la congruità dei prezzi e delle condizioni economiche offerte in sede di gara mediante apposite indagini di mercato.

TITOLO 2 MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

ART.11 MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Le Cooperative redigeranno la loro offerta tenendo conto di tutte le richieste e le preventive indicazioni specificate nel presente Capitolato Speciale e nello schema allegato. Per prendere parte alla gara le Cooperative dovranno predisporre un unico plico chiuso e sigillato recante l'indirizzo dell'AZIENDA ASL AL, il mittente e la seguente dicitura:

APPALTO SERVIZIO FACCHINAGGIO 2014/16

Il plico dovrà contenere a sua volta quanto segue:

- A) Una busta chiusa e sigillata recante sulla facciata l'indicazione del mittente e la dicitura "**SERVIZIO FACCHINAGGIO - Contiene offerta economica**" contenente l'offerta economica redatta sullo schema allegato al presente Capitolato Speciale.
- B) Una seconda busta chiusa e sigillata recante sempre all'esterno l'indicazione del mittente e la dicitura "**SERVIZIO FACCHINAGGIO- Contiene documentazione amm.va per ammissione alla gara**" contenente la documentazione prevista all'art 12 del presente Capitolato Speciale.

Il plico confezionato ai sensi del presente articolo dovrà pervenire entro e non oltre le ore **12.00** del giorno **14 LUGLIO 2014** al seguente indirizzo:

**AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
UFFICIO PROTOCOLLO
Via E. Raggio 12
15067 Novi Ligure AL**

Nella seduta pubblica che verrà successivamente comunicata ai soggetti concorrenti, il seggio di gara procederà all'effettuazione dei seguenti adempimenti:

- 1) accertamento dei nominativi delle Cooperative che hanno formulato offerta entro i termini previsti;
- 2) apertura dei plichi, verifica del loro contenuto e apertura delle sole buste contenenti la documentazione per l'ammissione alla gara;
- 3) verifica della documentazione e ammissione/non ammissione dei concorrenti
- 4) registrazione delle offerte, apertura delle buste contenenti le offerte economiche, lettura;
- 5) aggiudicazione provvisoria del servizio.
- 6) eventuale individuazione delle offerte anomale per le quali è necessario avviare la procedura di verifica prevista dall'art. 88 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.

Il termine di presentazione delle offerte è perentorio e pertanto saranno automaticamente escluse dalla gara le Ditte che faranno pervenire il plico confezionato secondo le precedenti modalità oltre la scadenza sopraindicata. Il

recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora per qualsiasi motivo non giungesse a destinazione in tempo utile. L'espressione "plico chiuso e sigillato" e "busta chiusa e sigillata" indicate in precedenza comportano che il plico e la busta, oltre alla normale chiusura loro propria, debbano essere chiusi a pena di esclusione nel caso in cui non venga garantita la segretezza delle offerte mediante l'applicazione sui rispettivi lembi di un sigillo, cioè di una qualsiasi impronta o segno impresso su materiale plastico o simile, atto ad assicurare la segretezza dell'offerta e l'autenticità della chiusura originaria tramite sottoscrizione del legale rappresentante e apposizione del timbro della Ditta sui lembi di chiusura.

ART.12 DOCUMENTI PER L'AMMISSIONE ALLA GARA

Le Cooperative interessate dovranno produrre la seguente documentazione:

- 1) Copia del Capitolato Speciale di gara sottoscritta dal Legale Rappresentante della Ditta per accettazione.
- 2) Dichiarazione temporanea e sostitutiva di fatti e qualità personali nel testo allegato, resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni in cui il titolare o un legale rappresentante della Ditta istante attesti sotto la propria responsabilità, l'insussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 38 del Decreto Legislativo del 12/04/2006 n. 163

La dichiarazione di cui al presente punto, per quanto riguarda l'inesistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 38 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. 1° comma lettera b), lettera c) e lettera m - ter dovrà essere resa separatamente da ciascuno dei seguenti soggetti:

- il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale
 - il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo
 - i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice
 - gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società
 - I soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (per quanto riguarda questi ultimi soggetti, se divenuti irreperibili per l'Impresa partecipante, la relativa dichiarazione dovrà essere resa dal Legale Rappresentante "per quanto a propria conoscenza")
- 3) Patto di integrità per affidamento servizi-forniture ai sensi art. 17 comma Legge 190/06.11.2012 s.m.i.
 - 4) Modello GAP (parte riservata all'Impresa partecipante).
 - 5) Relazione descrittiva che illustri le modalità organizzative/operative di esecuzione del progetto di collaborazione.
 - 6) Dichiarazione di avvenuto sopralluogo sottoscritta dal concorrente.
 - 7) Documentazione attestante l'avvenuto versamento della somma di **euro 20,00** dovuta quale contribuzione a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, come previsto dalla deliberazione del 15.02.2010, effettuato secondo le modalità indicate al seguente indirizzo internet: www.avcp.it/riscossioni.html.
Gli operatori economici per effettuare il pagamento dovranno collegarsi al servizio e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi. Sono quindi consentite **due** modalità di pagamento della contribuzione:
 - online mediante carta di credito;
 - presso la rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini, con il modello rilasciato dal portale dell'AVCP.Per essere ammessi a presentare l'offerta gli operatori economici dovranno allegare copia della ricevuta di pagamento rilasciata dal nuovo servizio di Riscossione (scontrino Lottomatica ovvero ricevuta di pagamento on line), quale dimostrazione dell'avvenuto versamento del contributo all'Autorità. **Si rammenta che per gli operatori economici che partecipano a uno o più lotti sono obbligati a versare il contributo per ogni singolo lotto in ragione del relativo importo.** Per ulteriori dettagli e informazioni pregasi visitare il sito internet dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici all'indirizzo <http://www.autoritalavoripubblici.it>.

12.1 CAUSE DI ESCLUSIONE

Fatte salve le ulteriori cause previste dall'art. 46 comma 1-bis del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., sarà considerato quale motivo di automatica esclusione dalla gara l'omessa presentazione di uno o più documenti di cui ai seguenti numeri:

- 1) Copia del Capitolato Speciale sottoscritta dal Legale Rappresentante della Ditta in segno di accettazione;
- 2) Documentazione attestante l'avvenuto versamento della somma dovuta quale contribuzione A.V.C.P.

Parimenti sarà considerato quale motivo di automatica esclusione dalla gara:

- la presentazione del plico oltre il termine di scadenza sopraindicato

ART.13 PROCEDURA DI GARA

L'apertura delle buste contenenti le offerte economiche sarà effettuata in seduta pubblica presieduta dal Direttore della S.C. Provveditorato alla presenza di due testimoni noti ed idonei. La data di convocazione è riportata al prec. art. 11.

Il servizio sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 82 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, **per lotto unico indivisibile a favore della Cooperativa che avrà proposto il prezzo più**

basso. Trattandosi di aggiudicazione per lotto completo, saranno automaticamente escluse dalla gare le offerte incomplete e non comprensive di tutti i servizi richiesti e indicati nell'apposito schema. In caso di parità di offerte economiche si procederà nella medesima seduta a richiedere, a partiti segreti, un'offerta migliorativa. Ove nessuno di coloro che hanno prodotto offerte uguali sia presente, o se i presenti non vogliono migliorare l'offerta, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio. Potranno migliorare l'offerta il legale rappresentante o chi è munito di procura speciale generale. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida e congrua ai sensi del presente capitolato. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di "non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto" così come previsto dall'art. 81 comma 3 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i..

TITOLO 3 DISPOSIZIONI CONTRATTUALI COMUNI

ART.14 DECORRENZA DEGLI EFFETTI GIURIDICI DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti da parte della Stazione Appaltante e la stipulazione del contratto dovrà essere effettuata entro il termine di sessanta giorni dall'acquisizione dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva. Il contratto tuttavia non potrà comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni (cd. "standstill" o termine dilatorio) dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'articolo 79 del richiamato Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 così come modificato dall'art. 2 del Decreto Legislativo 20.03.2010 n. 53 "Direttiva ricorsi", fatte salve ulteriori cause ostantive previste dalla vigente normativa. Pertanto, alla scadenza del predetto termine ed in assenza delle cause ostantive prescritte dalla richiamata normativa, verrà stipulato il contratto in oggetto mediante una lettera commerciale con la sottoscrizione della quale le parti si impegneranno ad accettare tutte le condizioni di cui alla lettera di invito e del Capitolato Speciale, nonché tutti gli ulteriori obblighi previsti da norma imperativa di legge. La lettera commerciale sarà trasmessa per la formalizzazione a mezzo posta con l'obbligo da parte del soggetto contraente di restituire all'ASL la copia di propria competenza debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante entro e non oltre il termine di dieci giorni dal ricevimento, pena la decadenza dall'aggiudicazione definitiva e la perdita del deposito cauzionale definitivo.

ART.15 DOCUMENTI DA PRESENTARE IN CASO DI AGGIUDICAZIONE

Alla Cooperativa risultata aggiudicataria, l'ASL richiederà la produzione in originale o in copia autenticata nelle forme di legge della documentazione comprovante quanto dichiarato in sede di gara. In particolare, l'aggiudicataria sarà invitata, entro il termine prescritto dall'art.79 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163, a produrre la seguente documentazione comprovante il possesso dei requisiti prescritti dall'art.38 della normativa richiamata:

- Modello GAP (parte riservata all'impresa aggiudicataria)

ART.16 OBBLIGHI DERIVANTI APPLICAZIONE LEGGE 13.08.2010 N. 136

Il servizio oggetto del presente capitolato speciale ricade sotto l'ambito di applicazione della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. che ha emanato, tra l'altro, norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a lavori, servizi e forniture pubbliche. Come prescritto dalla richiamata normativa le parti contraenti dovranno assumere, in sede di formalizzazione del contratto e pena nullità del medesimo, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall'esecuzione del presente servizio. Il contratto sarà automaticamente risolto nel caso in cui tutte o parte delle transazioni finanziarie derivanti dall'esecuzione del presente servizio siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a.. Alla presente fornitura è attribuito il codice C.I.G. indicato in oggetto. In applicazione della normativa richiamata la Cooperativa aggiudicataria si impegna all'atto della comunicazione di aggiudicazione e nelle fasi di esecuzione del contratto:

- a) a comunicare all'Azienda ASL AL, **entro il termine di sette giorni** dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione, gli estremi identificativi del **conto corrente dedicato**, anche non in via esclusiva, sul quale verranno eseguite tutte le transazioni finanziarie inerenti la presente fornitura, nonché le **generalità** e il **codice fiscale** delle persone delegate ad operare su di esso;
- b) a notificare all'Azienda ASL eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato al precedente punto 1) entro il termine di sette giorni dal loro verificarsi.
- c) a garantire che, qualora intendesse avvalersi della facoltà di subappalto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari saranno preventivamente posti in capo negli stessi termini sopraindicati nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura come prescritto dall'art. 3 9° comma della Legge 13.08.2010 n. 136 e che tale circostanza sarà tempestivamente notificata all'Azienda ASL AL.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) costituirà giusta causa di risoluzione del presente contratto in danno della parte inadempiente. Per nessuna ragione dovrà essere impiegato denaro contante

a regolazione delle obbligazioni derivanti dall'esecuzione della presente fornitura e che tutti i pagamenti, fatte salve le deroghe previste dalla richiamata Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., avverranno a mezzo bonifico sul quale sarà apposto il codice C.I.G. indicato e utilizzando esclusivamente il predetto conto dedicato. Eventuali successive modifiche alla normativa in esame avranno effetto automatico sui rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione.

ART. 17 PENALI E RISOLUZIONE

17.1 Penali

In caso di manchevolezza o deficienza sulla qualità dei servizi prestati, l'ASL AL, previa contestazione scritta alla Cooperativa, avrà facoltà di richiedere lo storno sulle fatture in emissione degli importi erroneamente fatturati.

Le penali saranno notificate alla Cooperativa in via amministrativa e l'ammontare delle stesse sarà addebitato sui crediti della medesima.

17.2 Continuità del servizio

Nel caso in cui non possa essere erogato il servizio verrà applicata una penale di Euro 200,00 per ogni giorno di mancato servizio, oltre all'addebito del costo di eventuali interventi indispensabili ed improrogabili sostenuti direttamente dalle Aziende.

17.3 - Risoluzione

La Stazione appaltante può dichiarare risolto di diritto il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, con riserva del risarcimento danni, nei seguenti casi:

- a) messa in liquidazione, stato di fallimento, concordato preventivo, stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento, o altri casi di cessione di attività o cessazione della impresa appaltatrice;
- b) accertato mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli dal soggetto ordinante, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti, in relazione alla violazione delle disposizioni di legge e regolamentari nonché del presente capitolato;
- c) impossibilità o incapacità dell'appaltatore di ripristinare, entro 5 giorni lavorativi, le prestazioni contrattuali proprie del servizio secondo le prescrizioni del presente capitolato;
- d) nel caso di reiterati ritardi o reiterate inadempienze da parte della impresa appaltatrice (per reiterati ritardi o inadempienze si intendono almeno cinque episodi preventivamente contestati);
- e) subappalto totale o parziale non autorizzato;
- f) cessione del contratto;
- g) nel caso la gestione del personale non sia conforme agli obblighi di legge;
- h) in caso di morte di qualcuno dei soci nelle ditte costituite in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e l'Azienda non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci.

Nessun indennizzo è dovuto all'impresa aggiudicataria inadempiente.

La risoluzione del contratto viene disposta con atto deliberativo del Direttore Generale del quale viene data comunicazione all'impresa aggiudicataria.

L'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.

Con la risoluzione del contratto sorge il diritto nell'ASL AL di affidare a terzi i servizi, in danno dell'impresa aggiudicataria inadempiente.

L'affidamento avviene ai sensi delle procedure di cui al D.lgs. 163/06 s.m.i., ed entro i limiti previsti, in economia, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto.

L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa aggiudicataria inadempiente mediante raccomandata A.R., con indicazione dei servizi affidati e degli importi relativi.

All'impresa aggiudicataria inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'ASL AL rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate da eventuali crediti dall'impresa aggiudicataria, senza pregiudizio dei diritti dell'ASL AL sui beni dell'impresa aggiudicataria.

Nel caso di minor spesa nulla compete all'impresa aggiudicataria inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'impresa aggiudicataria dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Resta inteso che in caso di risoluzione del contratto l'impresa aggiudicataria dovrà impegnarsi ad assicurare l'esecuzione del servizio fino al subentro del nuovo contraente, onde evitare l'interruzione del servizio.

ART. 18 FACOLTA' DI RECESSO

L'Azienda ASL AL potrà recedere anticipatamente dal contratto, per motivi di interesse pubblico, in qualunque momento durante l'esecuzione avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del c.c. "Recesso unilaterale del contratto", previa dichiarazione da comunicare all'impresa aggiudicataria con preavviso di 60 (sessanta) giorni. In tale ipotesi all'impresa aggiudicataria non è dovuto alcun indennizzo, fermo restando il diritto al riconoscimento delle prestazioni già rese.

ART. 19 RESPONSABILITA' DEL CONTRAENTE

L'appaltatore si assumerà la responsabilità per danni a persone, sia a terzi che propri dipendenti e cose che dovessero verificarsi durante l'esecuzione del presente appalto, tenendo in ogni caso sollevati da ogni responsabilità l'appaltante unitamente ai propri tecnici.

ART. 20 INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LGS.VO 30.06.2003 N. 196

I dati identificativi delle parti contraenti, nonché altre informazioni quali domiciliazioni, estremi di conti correnti bancari ed informazioni commerciali sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati e gestiti dalle stesse mediante ogni opportuna operazione di trattamento manuale ed informatico per finalità funzionali all'esercizio dei diritti e dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato. Il conferimento dei suddetti dati è necessario ai fini dell'esecuzione del Capitolato. I dati in oggetto potranno essere comunicati a soggetti incaricati di effettuare incassi e pagamenti, a istituti bancari, a soggetti cessionari del credito, alle Pubbliche Autorità o Amministrazioni per adempimenti di legge, alle società del gruppo, alla rete di vendita e di assistenza, a consulenti legali e tecnici, a società che operano nell'ambito del commercio di hardware e software per elaboratori elettronici. Le Parti possono esercitare i diritti previsti dall'art.7 del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196, ed in particolare ha il diritto di:

- a) richiedere alla controparte in qualità di Titolare del trattamento:
 - la conferma dell'esistenza di dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
 - la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione legge;
 - l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati;
- b) opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- c) opporsi in tutto o in parte all'utilizzo dei propri dati a fini pubblicitari e promozionali.

Tali diritti potranno essere esercitati rivolgendosi direttamente alla controparte.

ART.21 SPESE CONTRATTUALI

Fanno carico al fornitore le tasse di bollo e di registrazione del contratto, le spese di scritturazione, copia, ecc., nonché ove si sia fatto ricorso al notaio, le spese notarili. A carico del fornitore sono altresì le spese comunque connesse al servizio e, in caso di soccombenza conseguente alla procedura di controllo precedentemente descritta, anche quelle relative alle perizie che si rendessero necessarie per verificare la qualità dei beni.

ART. 22 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fatturazione deve avvenire a norma di legge entro i primi giorni successivi a quelli del mese di riferimento. Le fatture dovranno, di regola, essere riepilogative mensili ed essere trasmesse entro il termine di 4 (quattro) mesi dall'effettuazione del servizio. Le parti concordano che i pagamenti saranno eseguiti, ai sensi dell'art. 4 4° comma del Decreto Legislativo 09.10.2002 n. 231 così come modificato dal Decreto Legislativo 09.11.2012 n. 192, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura tramite la Tesoreria mediante mandati diretti a favore del fornitore. Il suddetto termine di pagamento si applica nel caso in cui tutte le condizioni della fornitura, ivi compreso il collaudo e la verifica, siano state rispettate. In caso contrario il termine si intende sospeso fino alla completa osservanza di tutte le condizioni contrattuali. Le fatture, in originale e copia, devono essere corredate della copia dei buoni di ordinazione. Non saranno ammesse a pagamento le fatture non conformi alle suddette modalità. L'eventuale stato di morosità o di inadempienza da parte dell'ASL non potrà essere fatto valere in alcun modo dall'aggiudicatario per giustificare eventuali ritardi nelle consegne o nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali.

ART.23 FIRMA DEL CONTRATTO

In caso di determinazione della Stazione Appaltante, l'aggiudicatario che si rifiuti di firmare il contratto o che tenga un comportamento dilatorio incorre nella perdita del deposito cauzionale e della fornitura aggiudicata senza necessità di pronuncia giudiziaria.

ART.24 OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

Il committente in merito alla presenza dei rischi dati da interferenze come previsto dall'art. 26 del D.L.vo 9/4/2008 n. 81, vista la determinazione n. 3/2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, precisa **che è stato predisposto** il Documento Preliminare in materia, allegato al presente capitolato quale parte integrante dello stesso. **La valutazione dei rischi interferenti sarà sempre aggiornata dal committente nel corso dell'appalto qualora se ne ravvisassero le necessità.**

Successivamente all'aggiudicazione, **prima che abbia inizio l'attività della ditta appaltatrice**, verrà indetta una **riunione preliminare per il coordinamento della sicurezza e la valutazione delle interferenze** alla quale parteciperanno per la parte committente il Responsabile del Servizio Istruttore ed il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione della Amministrazione Contraente e per l'aggiudicatario il Rappresentante Legale/Titolare ed il Responsabile di settore della medesima.

In tale sede verrà integrato il Documento Preliminare riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi ove verrà espletato l'appalto. L'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integrerà gli atti contrattuali.

Quanto sopra produrrà pertanto un documento specifico di valutazione e riduzione dei rischi da interferenza per le aree in cui il servizio dovrà essere espletato. Il tutto in stretta osservanza ed ai sensi del D. Lgs. nr 81 del 09.04.2008 e s.m.i. di cui con particolare riguardo alle disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. nr 106 del 03.09.2009.

ART.25 QUANTIFICAZIONE COSTI PER RISCHI INTERFERENZE

I costi della sicurezza devono essere quantificati in offerta e non saranno assoggettati a ribasso d'asta. In analogia ai lavori, come previsto dall'art. 7 comma I del DPR 222/2003 (Regolamento Piani di Sicurezza), sono quantificabili come costi della sicurezza tutte quelle misure preventive e protettive necessarie per l'eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti individuate nel DUVRI/PSC, così come indicativamente riportato di seguito:

- a) gli apprestamenti previsti nel DUVRI/PSC (come ponteggi, tra battelli, etc);
- b) le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel DUVRI/PSC; per lavorazioni interferenti;
- c) gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi previsti nel DUVRI/PSC;
- d) i mezzi e servizi di protezione collettiva previsti nel DUVRI/PSC (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici etc;
- e) le procedure contenute nel DUVRI/PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;
- f) gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti previsti nel DUVRI;
- g) le misure di coordinamento previste nel DUVRI relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura (**quindi NON A PERCENTUALE**), riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per la fornitura o il servizio interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento.

ART.26 NORMA DI RINVIO

Per il presente appalto si fa espresso riferimento alle seguenti norme:

- L. 08.11.91, n. 381 in materia di disciplina Cooperative sociali, - L.R. 09.06.94, n. 18 di attuazione L. 381/1991,
- D.Lgs. n. 626/94 e 81/08 in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato speciale, si rinvia alle disposizioni contenute nella normativa comunitaria, nel Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 oltre che nel Codice Civile.

ART.27 NORME FINALI

Non saranno ammesse offerte condizionate o per terzi da nominare. La presentazione delle offerte sulla base dell'invito trasmesso dalla Stazione Appaltante implica, per le Ditte partecipanti, l'accettazione incondizionata di tutte le clausole, norme e condizioni contenute nel presente Capitolato Speciale. Dovranno essere specificatamente approvate per scritto le condizioni previste dal disposto di cui all'art.1341 del Codice Civile contenute nel presente capitolato speciale. L'accettazione incondizionata e senza riserva delle clausole di cui all'art.1341 del Codice Civile di intende soddisfatta mediante la doppia sottoscrizione prescritta in calce al presente capitolato speciale. L'I.V.A. nelle aliquote previste dalla normativa vigente è a carico delle Amministrazioni Consorziato. Non sono opponibili intese a qualsiasi titolo e con chiunque verbalmente intercorse.

ART.28 FORO COMPETENTE

Le parti contraenti riconoscono come unico Foro competente per qualsiasi controversia avanti al Giudice Ordinario quello di Alessandria.

**TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA PER ACCETTAZIONE
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice Civile si intendono approvati specificatamente tutti gli articoli contenuti nel presente Capitolato Speciale.

**TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA PER ACCETTAZIONE
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE**

